inarCASSA

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

PRESIDENZA

Prot.195/Pres/2017

Alla cortese attenzione del
Presidente CNI
Ing. Armando Zambrano

e.mail: segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu

Roma, 17 maggio 2017

Oggetto: Accesso ai documenti informatici e fruibilità delle informazioni digitali.

Caro Presidente,

nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sottopongo alla Tua attenzione l'ipotesi di accesso a dati e informazioni detenuti dall'Organismo da Te presieduto per una migliore attività amministrativa in capo all'Ente che rappresento. In sostanza rendere fruibili e accessibili i dati detenuti nell'Albo Unico degli Ingegneri, in coerenza con le disposizioni normative che legittimano quest'Associazione - in qualità di gestore di un servizio pubblico[1] (art. 2.4 Dlgs n. 82/2005) - all'acquisizione di tali dati per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

La richiesta è formulata ai sensi dell'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale - Dlgs 7.3.2005, n. 82 s.m.i - sopra richiamato, in virtù del quale: *Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art.2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art.24 della legge 7.8.1990 n. 24, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni in via telematica secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive ...(omissis)* (comma 2). Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che: "*l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività stabiliti dal presente Codice*".

Per l'individuazione delle regole tecniche di accessibilità ai dati valgono le norme contenute nel CAD, modificate dal d.lgs. n. 179/2016, il cui art. 61 comma 1 sospende l'applicabilità dell'art. 17 del DPCM 13.11.2014 con il quale tutti i soggetti tenuti all'osservanza del CAD, tra cui gli Ordini professionali, avrebbero dovuto dal 12 agosto scorso, costituire tutta la documentazione in digitale.

[1] In tal senso si è espresso il CdS nella sentenza n. 6014 del 29/11/2012, rilevando la natura di pubblico servizio svolta dagli enti previdenziali ex d.lgs. n. 509/94.

inarCASSA

L'obbligo è stato posticipato fino all'emanazione di un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro quattro mesi dal 14.9.2016 al fine di aggiornare e coordinare le regole tecniche previste dall'art.71 del decreto legislativo 7.3.2005, n. 82.

L'accesso ai dati e alle informazioni detenuti dall'Organismo da Te presieduto servirà a semplificare il rapporto tra i nostri Enti, condizione essenziale per una migliore efficienza nel servizio pubblico reso.

In maniera analoga i dati anagrafici di Inarcassa, qualora necessari per scopi istituzionali, potranno essere condivisi come gli interventi che dovranno essere eseguiti per una fattiva cooperazione.

Ti chiedo pertanto la disponibilità a un incontro tra il Dr. Fabrizio Fiore, Dirigente della Direzione Attività Istituzionali di Inarcassa, e un Responsabile del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per le preventive opportune valutazioni in merito a quanto esposto.

Nel ringraziarTi anticipatamente,

IL PRESIDENTE
Arch. Giuseppe Santoro

via Salaria, 229 - 00199 Roma • tel. 06.85274611 - fax 06.8840090 • e-mail: segreteria.presidenza@inarcassa.it
segreteria.presidenza@pec.inarcassa.org